



COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n. 158 del 06-01-2017

Il sottoscritto, *Giuseppe Andreoli*, nato a Rodengo Saiano il 20.05.1950, nella sua qualità di sindaco del Comune di Rodengo Saiano, con sede in Piazza Vighenzi n.1, (di seguito *Comune*);

ATTRIBUISCE

all'arch. *Antonio Pedretti*, nato a Concesio (BS) il 10.10.1962, inquadrato nella categoria D, posizione economica D4, la responsabilità apicale dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e, conseguentemente, individua ai sensi dell'art.15 del CCNL 22.01.2004 lo stesso arch. *Antonio Pedretti* quale titolare della posizione organizzativa di responsabile dell'Area Tecnica ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL enti locali alle condizioni seguenti.

1 - INCARICO

1- L'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, attribuito con il presente atto richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del CCNL 31 marzo 1999, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

2 - DURATA DELL'INCARICO

1- Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999, l'incarico decorre dal 01 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2017.

2- L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'articolo 9, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 e dei criteri generali per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative disposti dalla giunta comunale.

3 - RETRIBUZIONE

1- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del CCNL del 31.03.1999, per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto viene assegnata al dipendente arch. *Antonio Pedretti* una *retribuzione di posizione* di € 12.000,00 lordi su base annua per dodici mensilità, rapportata alla durata effettiva dell'incarico di posizione organizzativa.

2- Il trattamento economico come sopra determinato assorbe tutte le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

3- Al dipendente arch. *Antonio Pedretti* spetta anche una *retribuzione di risultato* fissata nella misura del 20% della retribuzione di posizione.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività del dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del CCNL in data 31 marzo 1999.

4- Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non è inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite per effetto del conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

4 - ORARIO DI LAVORO

- 1- L'orario di lavoro del dipendente arch. *Antonio Pedretti* resta confermato in 36 ore settimanali.
- 2- In relazione alla posizione conferita, il dipendente è tenuto ad effettuare l'ulteriore prestazione oraria straordinaria necessaria all'espletamento dell'incarico e al conseguimento degli obiettivi allo stesso attribuiti con il PEG, senza diritto a retribuzione per prestazione di lavoro straordinario.

5 - VALUTAZIONE

- 1- Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999, il risultato delle attività svolte dal dipendente sarà valutato dall'Organismo Comunale di Valutazione (OCV).
- 2- Nell'ipotesi di valutazione preliminare non positiva, il dipendente ha il diritto di essere ascoltato in contraddittorio dall'OIV, per esprimere le proprie controdeduzioni, eventualmente anche con l'assistenza dell'organizzazione sindacale cui il dipendente aderisca o abbia conferito mandato.

6 - REVOCA

- 1- L'incarico oggetto del presente contratto può essere revocato anche prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 2, per:
 - a) intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati nelle forme previste dalla legge;
 - b) accertamento specifico di risultati negativi dell'attività del dipendente incaricato della posizione organizzativa.
- 2- Per la revoca dell'incarico, si applica la stessa procedura in contraddittorio prevista dall'articolo 5 del presente contratto.
- 3- La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del CCNL in data 31 marzo 1999.

IL SINDACO
Giuseppe Andreoli